Atto T0B0F7	
Settore T Ecologia e Ambiente	
Servizio AU Ecologia e ambiente	
U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni	
Ufficio TH2O Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni	
C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente	
Scar. impianti depuraz. Privati	
N. Reg. Decr. 289/2015 Data 12/08/2015	
N. Protocollo 80022/2015	
Oggetto: REVISIONE DEI LIMITI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE	
IN BACINO SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA DI	
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO.	
IL DIRIGENTE	
RICHIAMATI i decreti ministeriali del 23/04/1998 e del	
16/12/1998 con i quali, tra l'altro, è stato disposto il	
divieto di scarico di alcune sostanze nella Laguna di	
Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante;	
VISTO il Decreto Ministeriale datato 30/07/1999 con cui	
sono stati definiti i limiti agli scarichi industriali e	
civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo	
bacino scolante, tra i quali, alla Sezione 4, quelli per le	
sostanze di cui al precedente alinea in quanto conseguibili	
con l'adozione di misure tecniche supplementari di	
depurazione definite sulla base delle indicazioni contenute	
nel Decreto Ministeriale 26/05/1999, recante	
Pag. 1 di 5	

 "Individuazione delle tecnologie da applicare agli	
 impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto	
 interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di	
 qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di	
 depurazione per la tutela della laguna di Venezia";	
PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 54	
 del 15/02/2000, ha ritenuto che "non spetta allo Stato	
 () definire le migliori tecnologie disponibili da	
 applicare () finalizzati all'eliminazione dagli	
 scarichi" delle sostanze di cui si tratta;	
 PRESO ATTO, altresì, che la Regione Veneto, nelle	
 autorizzazioni allo scarico di propria competenza	
 nell'ambito territoriale in parola (Laguna di Venezia e suo	
 bacino scolante) applica, per le sostanze di cui si tratta,	
 i limiti riportati alla Sezione 4 della Tabella A del D.M.	
 30/07/1999;	
 RAVVISATA l'opportunità di uniformare l'applicazione dei	
 limiti allo scarico alla suddetta posizione, anche per	
 evitare disparità di trattamento con le aziende operanti in	
 forza di autorizzazioni rilasciate da soggetti diversi da	
 questa Amministrazione;	
 RITENUTO, pertanto, necessario modificare, con il presente	
 provvedimento, le autorizzazioni in essere nelle quali è	
 imposto il generale divieto di scarico per le sostanze in	
 questione, fornendo, con l'occasione, alcune indicazioni	
Pag. 2 di 5	

nella lettura della me	nzionata Sezione 4 del D.M.
30/07/1999;	
ATTESTATA la legittimità,	la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa,	la completezza dell'istruttoria
condotta, ai sensi dell'art	2. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI, per quanto occorrer	possa, il D.P.R. 962/1973 e il
D.Lgs. 152/2006;	
VISTI il D.Lgs. 267/2000	e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;	
I	DECRETA
ART. 1 - Gli scarichi di a	cque reflue industriali in corpi
idrici del bacino scolan	te nella Laguna di Venezia di
competenza di questa Prov	incia devono rispettare, per le
seguenti sostanze:	
- idrocarburi policiclici	aromatici (IPA) considerati come
sommatoria dei seguent	i composti: benzo(a)antracene,
benzo(a)pirene, benzo(b)	fluorantene, benzo(k)fluorantene,
benzo(g,h,i)perilene,	crisene, dibenzo(a,h)antracene,
indeno(1,2,3-c,d)pirene;	
- diossine;	
- cianuri;	
- arsenico;	
- piombo;	
- cadmio;	
- mercurio;	
	Pag. 3 di 5

	- policlorobifenili (PCB);	
	- pesticidi organoclorurati;	
	- tributilstagno,	
	i limiti indicati nella Sezione 4 della Tabella A del D.M.	
	30/07/1999.	
	ART. 2 - Laddove la succitata Sezione indica che il valore	
	limite di concentrazione deve essere rispettato	
	"immediatamente a valle dell'applicazione della migliore	
	tecnologia di processo e depurazione", va comunque inteso	
1	presso il pozzetto di ispezione fiscale, come identificato	
1	nel progetto dell'impianto di trattamento delle acque	
:	reflue.	
	ART. 3 - Nei casi delle sostanze per le quali la menzionata	
:	Sezione 4 impone l'assenza (PCB, pesticidi organoclorurati,	
	tributilstagno), essa si intende verificata se la	
-	concentrazione è tale da non raggiungere la soglia di	
;	rilevabilità delle più accurate metodiche analitiche	
1	ufficiali in essere, così come previsto al punto 2.1	
	dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006.	
	ART. 4 - Il presente decreto deve essere trasmesso al	
	dipartimento ARPAV di Treviso, nonché alle varie associa-	
	zioni di categoria perché ne diano ampia diffusione ai	
1	propri iscritti, pubblicato nel sito internet istituzionale	
	di questa Amministrazione e all'albo pretorio.	
	ART. 5 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso	
	Pag. 4 di 5	



	disprinting color m m m del Warete color col	
	giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordi-	
1	nario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di	
	60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.	
	SIMONE BUSONI	
	Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite	

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.